CITTÀ DI LECCE

Settore 10 - Tributi e Fiscalità Locale, Pubblica Istruzione
Ufficio Tributi Minori e Contenzionso

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 292 DEL 06/11/2026

OGGETTO: **INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 117 DEL 24 GIUGNO 2026. RIAPERTURA DEI TERMINI DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA.**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 24 giugno 2026 è stato approvato il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199*";
- il Regolamento disciplina, nelle rispettive Parti I, II e III, la definizione agevolata delle entrate IMU e TARI, delle entrate TOSAP, ICP, CUP e TARIG e delle liti pendenti;
- il termine originario per la presentazione delle dichiarazioni di adesione è scaduto il 18 settembre 2026;

Considerato che:

- l'Amministrazione intende consentire un'ulteriore possibilità di adesione ai contribuenti che non hanno presentato domanda entro il termine originario;
- la riapertura dei termini è finalizzata a favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e il recupero delle entrate comunali, anche con riferimento ai crediti di difficile esigibilità;
- una finestra aggiuntiva di sessanta giorni consente di perseguire tali finalità entro un periodo circoscritto, accompagnato da adeguata informazione e assistenza ai contribuenti;
- è stata valutata positivamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la riapertura dei termini, tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della opportunità di incrementare la riscossione delle entrate comunali;
- occorre coordinare la nuova finestra di adesione con le procedure già avviate e con i termini di comunicazione e pagamento previsti dal regolamento;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) - Parte I – del Regolamento possono essere oggetto di definizione agevolata gli accertamenti notificati dal 1° gennaio 2024 sino al termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione di adesione;
- l'art. 1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che "*Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo*";
- per gli accertamenti notificati nel 2024 e divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 2024 il termine ultimo per la notifica del relativo titolo esecutivo risulta essere il 31 dicembre 2027;

- ai sensi dell'art. 3 comma 2, lett. b) - Parte I - del citato Regolamento il pagamento rateale poteva avvenire in un massimo di 18 rate mensili;
- la riproposizione del suddetto pagamento in 18 rate esporrebbe l'Amministrazione al rischio di non poter iscrivere a ruolo le somme rateizzate e non pagate contenute nelle nuove dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata relative ad accertamenti divenuti definitivi al 31 dicembre 2024.

Ritenuto:
- di riaprire per sessanta giorni i termini di presentazione delle dichiarazioni di adesione, mantenendo il perimetro originario dei debiti e delle controversie definibili;
- di salvaguardare i termini per l'iscrizione a ruolo delle somme derivanti da accertamenti divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 2024;
- di inserire le disposizioni sulla riapertura direttamente nel presente provvedimento, quali integrazioni del regolamento vigente.

Visti:
- l'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- gli articoli 42, 49, 124, 134 e 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

Acquisiti:
- i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti del Settore Tributi e Fiscalità Locale e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

Dato atto
- del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verbale n. …. del ….;
- che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del ……

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di integrare il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 117 del 24 giugno 2026 mediante le disposizioni contenute nei successivi punti da 3 a 10, applicabili alle rispettive Parti I, II e III.

3. Di riaprire i termini per la presentazione delle dichiarazioni di adesione previsti dall'articolo 3, comma 1, delle Parti I, II e III del regolamento, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune di Lecce **fino al sessantesimo giorno successivo**.

4. Di stabilire che la riapertura riguarda esclusivamente le posizioni rientranti nell'ambito originario del regolamento.

5. Di stabilire che, per le dichiarazioni di adesione presentate nella nuova finestra:
- i termini di comunicazione previsti dall'articolo 3, comma 2, delle Parti I e II decorrono dalla scadenza del nuovo termine di adesione;
- per la Parte III restano applicabili i termini degli articoli 5 e 6.

6. Di regolamentare, con esclusivo riferimento agli accertamenti notificati nel 2024 e divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 2024, indicati nella Parte I, il pagamento del dovuto in un numero massimo di rate pari a tre, ciascuna non inferiore ad euro 100,00.

7. Di confermare l'efficacia delle adesioni validamente presentate entro il termine originario, le cui procedure proseguono secondo le scadenze applicabili, senza necessità di presentare una nuova domanda.

8. Di stabilire, in conformità al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, che le domande di adesione presentate dal 19 settembre 2026 e fino alla data di pubblicazione della presente Deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune di Lecce siano da considerare inammissibili.

9. Di precisare che la riapertura non sana decadenze dovute a mancati, insufficienti o tardivi pagamenti e non rimuove dinieghi fondati su ragioni diverse dalla tardività della domanda. Restano ferme le altre disposizioni regolamentari, compreso il limite finale delle rateazioni della Parte II.

10. Di precisare che la riapertura non sospende né proroga i termini legali di accertamento, prescrizione, riscossione o impugnazione.

11. Di demandare al dirigente competente l'attuazione del presente provvedimento, il coordinamento con i concessionari interessati e l'aggiornamento della modulistica.

12. Di incaricare gli uffici di assicurare adeguata pubblicità alla riapertura mediante un avviso contenente:
- la data di scadenza;
- le modalità di presentazione delle domande, anche attraverso canali digitali.

13. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale, nonché all'Albo pretorio e nelle sezioni di trasparenza pertinenti.

14. Di disporre la trasmissione della presente integrazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge n. 199/2025.

15. Di precisare che le disposizioni integrative del regolamento acquistano efficacia con la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

16. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per consentire il tempestivo avvio degli adempimenti necessari alla riapertura dei termini.